



COMUNE DI BORGO VALSUGANA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) - Determinazione delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2016: rettifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2015.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTINOVE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore 18.00, Sala Consiglio, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
ARMELLINI STEFANO	X		
BALLISTA FABIO	X		
BETTEGA LUCA	X		
CAMPESTRIN SAMUELE	X		
DALLAFIOR PATRIZIA	X		
DALLEDONNE FABIO	X		
DALLEDONNE PAOLO	X		
DANDREA SANDRO	X		
DEANESI EMANUELE	X		
GALVAN ENRICO	X		
NICOLETTI GIACOMO	X		
ORSINGHER ARMANDO	X		
POMPERMAIER FABIO	X		
RIGO LUIGI	X		
ROSSO EDOARDO	X		
SEGNANA MARIAELENA		X	
SEGNANA STEFANIA	X		
STROPPA RINALDO	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MARIA COMITE.

Accertata la validità dell'adunanza, il EMANUELE DEANESI, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

gli articoli dall'1 al 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S);

il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006;

il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le delibere in materia di IMIS, comunque denominate, sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui le deliberazioni stesse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo;

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 del 28 dicembre 2015 ha determinato le aliquote, le deduzioni e le detrazioni per l'anno d'imposta 2016, sulla base dell'art. 16 "Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)" del Disegno di Legge 10 novembre 2015, n. 107 "Legge di stabilità provinciale 2016";

Visto che l'art. 18 "Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)" della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016" risulta essere in parte diverso rispetto al disegno di legge sopra richiamato, in particolare per quanto riguarda l'aliquota per i per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 di consistenza catastale superiore a mq 400 e l'importo della deduzione sull'imponibile dei fabbricati strumentali all'attività agricola;

Visto l'art. 9bis della L.P. n. 36/1993 recita nel modo seguente "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa";

Vista la delibera n. 265/2011/PAR del 12 luglio 2011 della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - ha fissato il seguente principio generale, rispetto ai provvedimenti di natura tributarie e tariffaria: "In assenza di un divieto esplicito deve ritenersi che l'approvazione del bilancio non esaurisca il potere dell'Ente Locale di deliberare in merito, sempreché la nuova delibera intervenga entro il termine normativamente stabilito per l'approvazione del bilancio e sia giustificata da ragioni di fatto o di diritto che mutino sostanzialmente il quadro all'interno del quale è intervenuta l'originaria delibera"

Ricordato che con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1

febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la necessità di adeguare le aliquote e le deduzioni dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2016 a quanto stabilito dall'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", rettificando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2015;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 81 dello stesso Testo Unico, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti 6, espressi per alzata di mano, su n. 17 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di rettificare nel modo seguente il punto 1), lettere e) e f) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2015:

"e) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3: **0,55%;**
f) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9: **0,79%;**"

2. di rettificare nel modo seguente il punto 3) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28 dicembre 2015:

"3. per il solo periodo di imposta 2016 la deduzione d'imponibile dei fabbricati strumentali all'attività agricola è stabilita in di fissare in Euro € 1.500,00;"

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to EMANUELE DEANESI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della delibera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to dott. RUGGERO TRENTIN

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il **04.03.2016** per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE

Ai sensi dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **15.03.2016**, a seguito di pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni.

Borgo Valsugana, 15.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa MARIA COMITE
